

Comune di URAGO d'OGGIO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI CIMITERIALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31/10/2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/11/2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 23/03/2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2017

Regolamento di Polizia Mortuaria

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, al Reg. Reg. n. 6/2004, al Reg. Reg. n. 1 del 06.02.2007, alla Legge 130 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione d'aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e per quanto di competenza dal Dirigente/Responsabile del Servizio
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L.:
 - deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
 - dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
 - esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione codificazione;
 - estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
 - estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
 - estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
 - estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
 - esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

Regolamento di Polizia Mortuaria

- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

Regolamento di Polizia Mortuaria

- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria,
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. il servizio di osservazione delle salme;
 - b. la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per i cadaveri di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa di cui all'art 10(funerali di indigenti), sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, all'interno del territorio comunale;
 - d. le operazioni di esumazione-estumulazione ordinaria in caso di rinuncia al diritto di salma;
 - e. ... *stralciato* ...;
 - f. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g. la dispersione delle ceneri in cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze (come individuato nel Piano Cimiteriale);
 - h. le operazioni di esumazione/estumulazione straordinaria disposte d'ufficio, o in esecuzione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - i. l'utilizzo del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria Comunale è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'Ufficio Servizi Demografici del Comune:
 - a. l'orario di apertura e chiusura del Cimitero, affisso all'ingresso;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei Cimiteri o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi possono anche essere assicurati da strutture deputate allo scopo e con i requisiti di legge, opportunamente convenzionate con il Comune stesso.
2. Come deposito di osservazione può essere utilizzato il deposito mortuario del cimitero stesso, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. In caso di unico locale, il medesimo dovrà essere sottoposto a disinfezione a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avvenire in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

Regolamento di Polizia Mortuaria

CAPO III – FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere

1. Il deposito nel feretro, il periodo di osservazione e l'accertamento della morte seguono le disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere, ad eccezione di madre e neonato morti nell'atto o in concomitanza del parto.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con altre cautele individuate dalla Giunta Regionale.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato al trasporto ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 285.
3. In particolare l'addetto al trasporto accerta la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché procede all'identificazione del cadavere ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'ASL

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 9 -Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'Allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi areati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, ovvero quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dal territorio di competenza della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a mm.20 e superiore a mm.30;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione o la pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 km:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm. a norma dell'art. 30 comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal comune di decesso;
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se il cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune od in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza a nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660 se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato.

Regolamento di Polizia Mortuaria

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. La non corrispondenza dei feretri ai commi precedenti, comporta l'adeguamento dello stesso feretro alle caratteristiche citate.
7. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, oltre alla piastrina di riconoscimento di cui all'art.11, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore
9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 – Funerali per indigenti

1. Il Comune sostiene la spesa del cosiddetto “funerale per indigenti” per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose .
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano stati fissati requisiti e procedure specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, deve essere collocata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione di morte e gli eventuali dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI E RITI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Regolamento di Polizia Mortuaria

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o al crematorio o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione da parte del Comune.
4. Il Comune avvalendosi del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e quest'ultimo propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 comma 1 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri ed i relativi percorsi sono disciplinati con provvedimento del Sindaco.
2. Il Comune , tramite “delibera di Giunta, ordinanza sindacale ecc.” fissa giorni e fasce orarie relativi alle svolgimento dei funerali.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Qualora il trasporto sia effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito dopo 48 ore dal decesso, alla salma dovrà essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento/cremazione nonché dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, per nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 16 - Riti funebri

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o in luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. La sosta per particolari cerimonie religiose viene preventivamente concordata e autorizzata dal Comune.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; tali spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è gratuito.

Art. 17 -Trasferimento di salma senza funerale

1. Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni, chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista del cadavere dall'esterno.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive o salme portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, misure protettive in genere, ai trattamenti ed alle destinazioni più opportune.

Art. 19 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.

Regolamento di Polizia Mortuaria

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per il trasporto del cadavere, come da certificazione di cui al precedente art. 8, a cura dell'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze e/o qualora siano previste soste del feretro.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è emessa dall'Ufficiale dello Stato Civile visto quanto rilevato dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale come da precedente art. 18.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dall'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero o in sepolture privilegiate può essere autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto di cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 22 -Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile ed effettuato con i mezzi di cui al precedente art. 13.

Regolamento di Polizia Mortuaria

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 48.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento della stessa, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 23 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art.337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero di:
 - URAGO D'OGGIO;

Art. 24 - Disposizioni generali - vigilanza

1. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Comune, con le forme di gestione riconosciute idonee ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs 18 /08/2000, n. 267 e di quanto previsto dall'art.3 del Reg. Reg. n. 6/2004, .

Regolamento di Polizia Mortuaria

provvede alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali,

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero incaricate di tale compito.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il personale preposto ai cimiteri dipenderà amministrativamente:
 - a. dall'Area Tecnica per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, i rifiuti, i rifiuti speciali, ecc.
 - b. dall'Area Affari Generali per tutto quanto riguarda lo Stato Civile e la Polizia Mortuaria in genere.
7. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza sul funzionamento dei cimiteri avvalendosi del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. il quale propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
(Art. 410 Codice Penale – Vilipendio di Cadavere)
9. E' severamente vietato spogliare i cadaveri, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.
(Art. 410 Codice Penale – Vilipendio di Cadavere)

Art. 25 - Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. cittadini residenti sul territorio comunale;
 - b. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - c. i nati morti ed i prodotti del concepimento da genitori residenti, di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - d. i cadaveri delle persone che sono state residenti per anni 20 e alla morte risultano residenti in altro Comune;
 - e. i cadaveri delle persone che sono state residenti e alla morte sono degenti presso Enti Assistenziali (Ospedali, Case di Cura etcc.)
 - f. coniugi di cittadini residenti e già sepolti.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone il Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può ospitare pure aree ed opere riservate a sepolture ordinarie e private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti del Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina per tutte le sepolture ordinarie e private, l'ubicazione, la misura delle aree, e diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 27 - Individuazione spazi ed aree cimiteriali

1. Nei cimiteri possono essere individuati, a norma del Piano Cimiteriale vigente, spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. campi di inumazione comune;
 - b. campi per tumulazione ipogea per sepolture private (tombe giardino);
 - c. tumulazioni individuali (loculi);
 - d. campi per la costruzione di sepolture private (cappelle di famiglia);
 - e. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f. loculi ossari;
 - g. nicchie cinerarie;
 - h. ossario e/o cinerario comune;
 - i. giardino delle rimembranze;e comunque ogni altra sepoltura prevista e disposta in base al medesimo Piano Cimiteriale.
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture risulta nelle planimetrie del Piano Cimiteriale vigente.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 28 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno della sepoltura (Art. 82 DPR 285/90);
2. I campi di inumazione saranno suddivisi in riquadri ed il loro utilizzo avviene iniziando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo ordinatamente per file, garantendo la continuità all'interno del campo.
Non è consentita alcuna forma di prenotazione anticipata degli spazi.
3. Ogni cadavere destinato ad inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Per le inumazioni col solo lenzuolo di fibra naturale, previa richiesta scritta potrà essere rilasciata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, comma 11, del Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere dell'A.S.L. di competenza.

Art. 29 - Fossa

Le fosse per inumazione devono avere una profondità di 1,50 metri dal piano di superficie del cimitero; le caratteristiche delle stesse devono ottemperare le disposizioni dell'Art. 15 commi 5,6,7,8,9 del Reg. Reg. n. 6/2004, e successive modifiche ed integrazioni e, dopo che sia stato deposto il feretro, devono essere colmate in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30 - Cassa di legno

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla conformità del feretro, asportando l'involucro metallico.
3. Le caratteristiche delle casse in legno per le inumazioni sono quelle indicate dall'articolo 18 del Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31 - Deposito del feretro nella fossa

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 32 – Cippo, lapidi e copritomba

1. Le lapidi fronteggianti i loculi dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegato A schema N. 1.
2. Le lapidi e i copritomba nei campi di inumazione dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegato A schema N. 2.
3. I cippi marmorei per salme indecomposte dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegato A schema N. 3.
4. L'installazione dei manufatti di cui all'allegato A schema N. 1 (lapidi fronteggianti i loculi) e N. 2 (lapidi e copritomba nei campi di inumazione), la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti/concessionari e loro aventi causa.
5. L'installazione del manufatto di cui all'allegato A schema N. 3 (cippi marmorei per salme indecomposte) verrà eseguita a cura del Comune con spese a carico del richiedente. A quest'ultimo ed aventi causa fanno carico interamente la relativa manutenzione e la conservazione dello stato di decoro.
6. In caso di incuria delle sepolture per abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 comma 3 del Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33 – Decoro florovivaistico

1. Sulla superficie del copritomba in ghiaietto è possibile deporre vasi di fiori o piantine in vaso avendo cura che non superino l'altezza della lapide e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In caso di inadempienza, il Comune provvederà alla rimozione dei medesimi.
2. Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria in contrasto con quanto disposto dall'Art. 15 Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 – Tumulazione


1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumultazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'Allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento di Polizia Mortuaria

4. L'assegnazione dei loculi avviene dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, per ogni campata fino ad esaurimento della stessa, seguendo il criterio della contiguità.

Non è consentita alcuna forma di prenotazione anticipata di qualsiasi tipologia di loculo ad eccezione del coniuge ultra sessantacinquenne in vita, a cui può essere assegnato solo il loculo successivo in numerazione progressiva e purché la facoltà venga esercitata all'atto di prenotazione del loculo per il feretro in caso di funerale.

Nell'ipotesi in cui la salma da tumulare debba occupare l'ultimo loculo in basso di ogni fila e contestualmente il coniuge in vita abbia i requisiti per poter prenotare il loculo successivo in numerazione progressiva, è data facoltà di rinunciare all'occupazione del loculo più in basso, occupando i due più in alto di numerazione progressiva immediatamente successiva, facendo sì che il loculo rimasto vuoto debba essere occupato dalla prima salma senza coniuge o con coniuge senza i requisiti per la prenotazione anticipata.



5. Ogni loculo dovrà essere fronteggiato dalla lastra fornita con la concessione del loculo e conforme per caratteristiche all'Allegato A – schema 1.

Art. 35 - Deposito provvisorio

1. Per coloro che devono effettuare ristrutturazioni e/o ripristino di tombe private, è possibile tumulare provvisoriamente il feretro in un loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. Il canone è stabilito in tariffa trimestrale a partire dal primo giorno della tumulazione provvisoria. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Regolamento di Polizia Mortuaria

3. Il richiedente è esonerato dal porre la lapide, ma obbligato ad apporre una targa identificativa recante dati anagrafici e la dicitura “LOCULO PROVVISORIO”.
4. La durata di deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l’ultimazione dei lavori e comunque fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per un periodo inferiore ai dodici mesi.
5. Scaduto il termine del deposito provvisorio senza che i familiari del defunto abbiano provveduto all’estumulazione del feretro e alla sua definitiva sepoltura, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, disporrà per l’inumazione del cadavere in campo comune, nel rispetto del DPR 285/90 Artt. 75 ed 86 comma 2.
6. E’ consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario ed urne cinerarie.

CAPO IV – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI

Art. 36 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazioni è pari a 10 anni.
2. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, come previsto dall’Art. 82 comma 4 del DPR 285/90,
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate con relativa ordinanza ed idonea pubblicizzazione.
5. I resti mortali, che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere raccolti individualmente in cassetta di zinco. I familiari dovranno dichiarare preventivamente la richiesta di sepoltura, in apposito spazio individuato nell’area cimiteriale, previa stipula di nuova concessione. Diversamente i resti mortali verranno depositati nell’ossario comune.
5. Nel caso in cui il cadavere esumato non presenti una completa mineralizzazione, il resto mortale potrà:
 - a. essere trasferito in altra fossa dedicata a campo di indecomposti, previa deposizione dei resti mortali in contenitori di materiale biodegradabile, applicando le procedure e le modalità indicate all’Art. 82 comma 3 del DPR 285/90 e all’art. 3 del DPR 15 luglio 2003, n.254. Sarà il personale addetto alla esumazione a stabilire se un cadavere ha raggiunto il giusto grado di mineralizzazione.
 - b. essere cremato previa richiesta/autorizzazione degli aventi diritto.
6. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal personale addetto al cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
7. La fotografia posta sulla lapide, a richiesta dei parenti, dovrà essere riconsegnata.

Regolamento di Polizia Mortuaria

8. È assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente all'operazione, stabilito per legge, presenziare alle esumazioni, salvo che ai parenti autorizzati.

Art. 37 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono previste nei seguenti casi:
 - a. su richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza del termine ordinario, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per traslazione della salma o per cremazione, a seguito di versamento dell'importo previsto in tariffa;
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - c. per motivi d'urgenza o di pubblica autorità.
2. Quando è accertato che si tratta di salma di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva/radioattiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato nonché del personale gestore del Cimitero.
4. È assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente all'operazione, stabilito per legge, presenziare alle esumazioni straordinarie, salvo che ai parenti autorizzati

Art. 38 – Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolamentate con apposita ordinanza ed idonea pubblicizzazione. A tutte le estumulazioni viene comunque applicato quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, oltre a quanto previsto nei disposti articoli del DPR 285/90
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Ufficio Comunale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo.
4. I resti mortali individuati secondo quanto previsto nel presente Regolamento sono depositi individualmente in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, a loculi, dati precedentemente in concessione, per motivi di ricongiungimento familiare, o a tombe di famiglia in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa prevista. A cura e spese degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.

Regolamento di Polizia Mortuaria

5. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali e non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi saranno collocati in ossario comune. Qualora il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, lo stesso verrà avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e nel rispetto del DPR 285/90 Art. 86.

Art. 39 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono previste nei seguenti casi:
 - a. su richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per traslazione della salma o per cremazione, a seguito di versamento dell'importo previsto in tariffa;
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - c. per motivi d'urgenza o di pubblica autorità.
2. Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato nonché del personale gestore del Cimitero.
3. È assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente all'operazione, stabilito per legge, presenziare alle esumazioni straordinarie, salvo che ai parenti autorizzati

Art. 40 - Avvisi di scadenza per esumazioni/estumulazioni ordinarie

1. Le operazioni cimiteriali sono autorizzate e registrate, avvalendosi anche di sistemi informatici, dall'Ufficio Polizia Mortuaria del Comune.
2. Annualmente sarà cura dell'Ufficio Comunale redigere elenchi distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme oggetto di esumazione/estumulazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria è reso noto mediante affissione di avviso all'albo pretorio comunale, nelle bacheche poste all'ingresso di ciascun cimitero per almeno 90 giorni (come da Reg. Reg. n. 6/2004 art. 20, comma 4).

Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, con oneri a carico del Comune nei casi definiti all'art 4,2.

Art. 42 – Traslazione feretri all'interno del medesimo cimitero

Regolamento di Polizia Mortuaria

1. E' consentita, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, la traslazione del feretro, all'interno del medesimo Cimitero, previa rinuncia scritta della concessione in corso e senza diritto a risarcimento dell'eventuale periodo di concessione non usufruito, nei seguenti casi:
 - a. all'atto del decesso di uno dei ricongiungendi, presentando istanza presentando istanza al momento della richiesta di concessione del loculo in caso di funerale, al fine di avvicinare fra di loro i coniugi.
 - b. di feretro/resti mortali/urna cineraria al fine di unificare 2 o più defunti, a condizione che dall'operazione ne derivi almeno un loculo nella disponibilità dell'Amministrazione.
2. Nell'ambito delle operazioni di traslazione di cui al punto 1., la durata complessiva della concessione, ivi compresa la pregressa, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 60 del Presente Regolamento.
3. Le operazioni di cui al comma 1 sono sottoposte alle condizioni ed al pagamento delle relative tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale.

Art. 43- Raccolta resti mortali

1. I resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in altra sepoltura.
2. Il collocamento dei resti mortali in altra sepoltura quali cellette ossario, urne cinerarie o tombe di famiglia è da effettuarsi previa deposizione delle stesse in cassetta di zinco recante targhetta con i dati identificativi del defunto. E' altresì consentita la tumulazione della cassetta nello stesso loculo con altro feretro/cassettina/urna cineraria, ai sensi e nel rispetto dell'art16 del Reg. Reg. 6/2004. Le operazioni descritte sono sottoposte al pagamento delle relative tariffe, approvate con Delibera di Giunta Comunale; sono inoltre a carico del concessionario del loculo, la rimozione e la successiva collocazione della lapide marmorea.

Art. 44 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti unitamente al verbale di consegna, redatto in duplice copia, una consegnata al richiedente e l'altra conservata agli atti dell'Ufficio Comunale.

Art. 45 - Recupero e smaltimento dei materiali

1. Gli ornamenti o le opere artistiche installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro il giorno dell'esumazione o della scadenza della concessione, passano in proprietà del

Regolamento di Polizia Mortuaria

Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli con le forme previste dalla legge.

2. Su richiesta degli aventi diritto l'Ufficio Comunale può autorizzare il reimpiego di ornamenti o di opere di loro proprietà, di cui al comma 1, in favore di sepolture di parenti purché gli stessi siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura, secondo quanto previsto all'Art. 13 del DPR 254/2003
3. Le croci, le lapidi e i copritomba rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, riconsegnati alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
6. I resti rinvenuti degli indumenti, casse ecc. vengono smaltiti da apposita ditta, come rifiuti urbani, previa riduzione volumetrica, disinfezione, immessi in un contenitore a perdere con la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" secondo i criteri espressi dal D.Lgs 3 aprile 2006, n.152.

Art. 46 - Chiusura cimiteri

1. Nel corso delle operazioni di esumazione/estumulazione previste dal presente Capo IV i cimiteri resteranno chiusi al pubblico fino al termine delle stesse.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 47 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, gli interessati potranno avvalersi dell'impianto crematorio di loro preferenza.

Art. 48- Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130 è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 49 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Regolamento di Polizia Mortuaria

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del medesimo.
2. A richiesta degli interessati, previa stipula di concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune o altro tipo di sepoltura consentita.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è consentita in base all'art. 14 del Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene ai sensi dell'art. 13 del Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. La dispersione delle ceneri in area cimiteriale avviene nel Giardino delle Rimembranze del Comune o, secondo quanto previsto all'Art. 3 comma 1 lettera c) della legge 30/03/2001, n. 130.

CAPO VI - NORME COMPORTAMENTALI

Art. 50 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, affisse all'ingresso del Cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.

Art. 51 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri è pedonale
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali (salvo cani guida per non vedenti);
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. Ai minori di anni 14 non accompagnati da adulti

Art. 52 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolar modo:
 - a. fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare ad alta voce;

Regolamento di Polizia Mortuaria

- b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi e altri oggetti;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi e contenitori;
 - f. accumulare neve sui tumuli;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e muri;
 - h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Comunale preposto e l'assenso dei familiari interessati;
 - i. turbare il libero svolgimento dei cortei funebri, riti religiosi o commemorazioni;
 - j. assistere all'esumazione od estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Comunale preposto
 - k. svolgere qualsiasi attività commerciale, ambulante e non;
 - l. praticare l'accattonaggio o la questua;
 - m. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi ed oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
2. I divieti di cui al comma precedente, in particolar modo per i punti g,h,i,j,k,l,m sono estesi anche alle immediate vicinanze dei cimiteri e relativi parcheggi.

Art. 53 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio Comunale preposto.

Art. 54 - Ornamenti sulle tombe dei campi

1. Su ogni singola tomba è posta una lapide secondo le forme e le misure previste nell'Allegato A Schema 2.
2. Eventuali ornamenti simbolici potranno essere collocati sulla superficie del copri tomba, secondo le forme e le misure previste nell'Allegato A Schema 2.

Art. 55 – Lapidi ed ornamenti nelle sepolture individuali (loculi)

1. Le lapidi dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato A Schema 1. Sulle stesse non potranno essere applicate cornici sporgenti, ma dovranno essere allineate alle esistenti.

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 56- Epigrafi

1. Sulle lapidi delle varie sepolture potranno essere inserite brevi epigrafi conformi a quanto previsto dall'Allegato A Schema 1.

Art. 57 – Fiori e piante ornamentali

1. Fiori e piante ornamentali avvizziti/e dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto darà indicazione affinché vengano rimossi.
2. Al fine di garantire l'incolumità, è vietato collocare vasi rimovibili con fiori/piante e/o oggetti sia sulle mensole dei singoli loculi che lungo i vialetti/marciapiedi e ogni piano di calpestio.

Art. 58- Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. non conformi all'Allegato A Schema 1 e , 2, o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. L'Ufficio Comunale preposto, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'Art. 44 del presente Regolamento, in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 59 – Concessioni per tumulazioni - inumazioni - sepolture private

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile (ogni concessione è da considerarsi precaria), su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune,
2. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.);

Regolamento di Polizia Mortuaria

- b. sepolture private per famiglie e collettività (edicole gentilizie e tombe giardino);
 - c. campate di famiglia (serie di loculi a fascia, posti verticalmente dall'alto verso il basso concessi in uso di norma ad una famiglia);
 - d. sepolture individuali ad inumazione ordinaria con relativo permesso di seppellimento.
3. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di manufatti costruiti a cura e spese del Comune, destinati a edicole gentilizie e tombe giardino.
4. Alle sepolture contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/90 e dal Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La concessione è regolata dal contratto-tipo completo di allegati e schemi, approvato dalla Giunta Comunale ed è stipulata ai sensi delle normative vigenti, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati;
 - b. la durata, come previsto all'Art. 60 del presente Regolamento;
 - c. il concessionario (persona fisica o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore);
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o/e i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato con Delibera di Giunta.

Art. 60 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e precarie.
2. La durata è fissata in:
- a. 99 anni (non rinnovabili) per i manufatti destinati alle sepolture private per famiglie e collettività (Edicole Gentilizie e Tombe Giardino);
 - b. 30 anni (rinnovabili una sola volta per ulteriori 15 anni, a richiesta degli interessati e previo il pagamento del canone di concessione) per loculi e nicchie cinerarie.
 - c. 30 anni (non rinnovabili) per loculi ossario o loculi adibiti ad ossario;
 - d. 10 anni, rinnovabili per altri 10, per inumazione ordinaria.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della tumulazione.

Regolamento di Polizia Mortuaria

4. Le cassette dei resti mortali/urne cinerarie, collocate successivamente alla prima tumulazione nei loculi e/o ossari, rispettano la scadenza della concessione originaria.

Art. 61 - Modalità di concessione

1. La concessione di cui al 2° comma, punto a) dell'art. 59 può concedersi solo in presenza di feretro, resti mortali o ceneri.
2. I loculi devono contenere un solo feretro. E' consentita l'eventuale aggiunta di resti ossei e/o urne cinerarie, per ricongiunzione familiare, in quei loculi che ne abbiano le capacità dimensionali, ai sensi e nel rispetto dell'Art. 16 del Reg. Reg. 6/200.
La scadenza è quella riportata nel contratto per la prima concessione. Le spese per il deposito di detti resti (rimozione della lapide, apertura straordinaria loculo, ecc.) sono a carico del richiedente.

- 2.-bis La concessione del loculo è nominale e non può essere trasferita a terzi.
Solo nei casi in cui i loculi ne abbiano la capacità dimensionale, ai sensi e nel rispetto del Regolamento Regionale 06/2004, è possibile l'estumulazione anticipata, con raccolta dei resti mortali in apposita cassetta / urna cineraria, per far posto ad un nuovo feretro per ricongiungimento familiare di coniuge, parente o affine sino al terzo grado.
In tal caso verrà stipulato un nuovo contratto di concessione per il nuovo feretro, che comporta la rinuncia automatica, senza vincolo né condizione alcuna, a quello stipulato a suo tempo per il feretro estumulato, senza avere diritto ad alcun rimborso delle somme versate relative agli anni residui già pagati.
3. L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, secondo il seguente criterio: dall'alto verso il basso della fila, fino ad esaurimento della stessa, per ridiscendere dall'alto della successiva e così di seguito, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della richiesta di assegnazione loculo all'Ufficio Preposto al servizio
4. Il concessionario potrà richiedere l'assegnazione di un loculo precedentemente occupato, liberato in seguito ad avvenuta estumulazione; la relativa assegnazione, al fine di evitare il crearsi di spazi vuoti all'interno del cimitero, avverrà su disposizione dell'Ufficio preposto. L'assegnazione di tali loculi liberi segue quanto definito all'art. 34 comma 4 del presente regolamento.
5. Con la sottoscrizione della richiesta, l'occupazione del loculo è da intendersi formalizzata.

Art. 62 – Tombe monumentali

1. Per accogliere le spoglie mortali di persone riconosciute dall'Amministrazione insigni o particolarmente meritevoli, potranno essere erette tombe monumentali, su aree cimiteriali appositamente individuate.
2. L'erezione di dette tombe monumentali potrà essere realizzata direttamente dal Comune, anche in accordo con terzi, oppure da privati o Associazioni; in tali ultimi casi la durata della

Regolamento di Polizia Mortuaria

concessione in uso dell'area su cui sorgerà la tomba, a seguito della stipula di apposito contratto, sarà di 99 anni.

Art. 63 – Assegnazione gratuita di sepoltura

1. La Giunta potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati ad inumazione o tumulazione di cadaveri, ceneri e resti mortali di:
 - a. cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità
 - b. cittadini deceduti in situazioni dichiarate di "lutto cittadino"
 - c. sacerdoti che abbiano prestato servizio presso le comunità del paese e che abbiano
 - d. chiaramente manifestato il desiderio di essere sepolti presso i cimiteri locali.

Art. 64 - Caduti in guerra o nella lotta di liberazione

1. In ogni Cimitero deve essere previsto, a cura e spese del Comune, un Monumento per accogliere le spoglie mortali dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, secondo il disposto dalla legge 877/1931, oltre che dalla legge 9 gennaio 1951 n. 204 ed infine dalla legge 14 ottobre 1969 n. 365.

Art. 65 - Uso delle sepolture private

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del Concessionario, dei familiari e dei suoi eredi e delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti. Debita comunicazione scritta dovrà essere presentata all'Ufficio preposto.
3. Tutte le Concessioni previste nel presente Regolamento hanno ad oggetto esclusivamente il relativo manufatto, indipendentemente dallo stato di fatto dell'area cimiteriale, all'atto della sottoscrizione della Concessione.
4. Alle sepolture private denominate "cappelle di famiglia" si applica il criterio della tumulazione dal basso verso l'alto, con esclusione dei loculi di fascia fruibili come cappelle di famiglia per i quali dovrà essere applicato quanto previsto dall'art. 34 comma 4 del presente regolamento.

Art. 66 - Manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono, in solido, a carico dei privati concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Le spese di manutenzione ordinaria per tombe nei campi comuni, loculi, urne cinerarie ed ossari sono a carico dei privati concessionari; sono inoltre a carico dei concessionari le opere che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Regolamento di Polizia Mortuaria

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI

Art. 67 - Divisione, subentri a sepoltura privata

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale **entro 12 mesi dalla data di decesso**, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. Quanto espresso al comma 1. Viene riportato nei nuovi contratti di concessioni di sepoltura private (cappelle, tomba di famiglia) stipulati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti degli aventi diritto, che assumono la qualità di concessionari.
4. Trascorso il termine senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza.
5. La concessione viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO III – RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 68 - Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale.
2. La rinuncia alla Concessione deve essere presentata, in forma scritta presso l'Ufficio preposto del Comune, dall'intestatario della stessa e non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Nel caso di rinuncia, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per gli anni residui, inoltre tutte le spese conseguenti la rinuncia da parte del Concessionario saranno a carico dello stesso.

Art. 69 - Revoca

Regolamento di Polizia Mortuaria

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale della durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 70 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata, entro 60 giorni, da cadavere, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - e. quando un loculo concesso viene liberato dalla salma per la quale era stato concesso.
3. La dichiarazione di decadenza, è formalizzata dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, se gli interessati, previa stipula di nuova concessione, non avranno disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri, il Comune disporrà la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Il Responsabile dell'Area Tecnica successivamente disporrà per la demolizione delle opere per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 72- Estinzione

Regolamento di Polizia Mortuaria

1. Le concessioni si estinguono per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 26 del Reg. n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 73 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Chiunque lavori all'interno dei Cimiteri dovrà sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Responsabile dell'Area Tecnica, ed alla normativa vigente.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, in conformità alle previsioni del Piano Cimiteriale Comunale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme o resti mortali che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Regolamento di Polizia Mortuaria

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma del presente articolo.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 75 - Recinzione aree – materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte in conformità e nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale.
3. I materiali di scavo, previa vagliatura del terreno per la verifica di eventuali resti mortali e rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali, devono essere di volta in volta conferiti alle discariche autorizzate. L'impresa al termine dei lavori deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 76 – Responsabilità e deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune e/o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore esecutore dei lavori.
2. Solo per le opere di cui all'Art. 59 punto 2 lettera b) le autorizzazioni ed i permessi di cui all'Art. 76 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione dei lavori, dovrà essere anticipatamente versata una somma forfettaria prevista in tariffa.

Art. 77 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'Area Tecnica Comunale. La sosta lungo i percorsi è consentita per il tempo strettamente necessario.

Regolamento di Polizia Mortuaria

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 78 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Area Tecnica Comunale.
2. È vietato lavorare nelle domeniche e nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, verificate ed autorizzate in forma scritta dall'Area Tecnica Comunale, nonché nel corso dello svolgimento di riti funebri.

Art. 79 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e devono provvedere alla sistemazione dei materiali, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 80 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; può impartire disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Area Tecnica Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, in caso di esito favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 81 - Obblighi e divieti per il personale operante nei cimiteri

1. Il personale operante all'interno dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Il personale nei cimiteri è tenuto altresì:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Regolamento di Polizia Mortuaria

3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento determinerà una denuncia all'autorità competente.

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 82 – Attività funebre

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dello stesso dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti e autorizzazioni di cui al Capo IX del Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 83 - Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordo o di corruzione;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

Regolamento di Polizia Mortuaria

- a. gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
- b. effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c. gestire cimiteri, compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2004.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 84 - Registro delle Sepulture

1. Presso l'Ufficio Servizi Demografici è tenuto un Registro delle Sepulture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro potrà essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Il Registro delle Sepulture è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione del Registro delle Sepulture corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 85 - Annotazioni su Registro delle Sepulture

1. Sul Registro delle Sepulture viene annotata ogni sepoltura, ogni modifica o cessazione che si verifichi, e qualsiasi operazione cimiteriale effettuata.
2. Il Registro delle Sepulture deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. le generalità del defunto/defunti;
 - b. le generalità del concessionario;
 - c. gli estremi del contratto di concessione;
 - d. la natura e la durata della concessione;
 - e. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 86 - Registro delle operazioni cimiteriali

1. A seguito di rilascio di autorizzazione alla sepoltura da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, il Responsabile del Servizio Cimiteriale prende atto dell'autorizzazione, la conserva e trascrive nell'apposito registro (redatto in duplice esemplare):

Regolamento di Polizia Mortuaria

- a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso al seppellimento;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del numero del relativo loculo;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla relativa autorizzazione;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri indicati nel comma precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il Responsabile del Servizio Cimiteriale.
 4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento dei Registri di Sepoltura.

Art. 87 – Schedario dei defunti

1. Il servizio di Polizia Mortuaria registra (anche a mezzo informatico) i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Art. 88 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. L'Ufficio Servizi Demografici è tenuto a predisporre, entro il 15 ottobre di ogni anno l'elenco distinto per cimitero delle concessioni scadute.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su ogni tipo di sepolture (private e non), in base a norma dei Regolamenti precedenti può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente

Regolamento di Polizia Mortuaria

Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenerne formale riconoscimento.

2. Il provvedimento del Responsabile di Area con cui si riconoscono i diritti pregressi, sorti nel rispetto dei Regolamenti precedenti, è comunicato agli interessati e conservato negli atti inerenti la sepoltura inerente il provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno dall'entrata in vigore del presente.

Art. 90 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, con l'esclusione delle tombe giardino le cui concessioni in essere di trent'anni possono essere portate, previo pagamento dei diritti, al 99 anni. Qualora non fosse possibile riscontrare oggettivamente l'atto di concessione, sia da parte dell'ente che dei concessionari, per definire la durata della stessa si farà riferimento alla data di morte.
2. I rinnovi relativi alle concessioni pregresse dovranno essere conformi a quanto disposto dall'art. 60 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 91- Sepulture private a tumulazioni pregresse, mutamento del rapporto concessorio

1. Come previsto dal DPR 803/75 (G.U. 26 gennaio 1976), la concessione di manufatti e/o aree da destinarsi alla realizzazione di cappelle per sepoltura privata può avere la durata massima di 99 anni.
2. Le concessioni perpetue formalizzate prima del 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 803/75, sono ancora valide nel rispetto del DPR 289/90
3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, (G.U. 16 giugno 1943) per le quali non risulti esser stato stipulato il relativo atto di concessione, si presume "juris tantum" l'insussistenza del diritto della concessione, salvo prova contraria da parte del concessionario

Art. 92 - Cautele

1. La richiesta di qualsiasi servizio (trasporto, inumazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc.), il rilascio di concessione, nonché l'applicazione di croci, lapidi o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Il richiedente s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati ed aventi causa .

Regolamento di Polizia Mortuaria

2. In caso di contestazione, fra gli aventi causa, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. L'Amministrazione si limiterà, per vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 93 - Emanazione degli atti e Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, terzo comma, della legge 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile dell'Area Affari Generali – Ufficio Servizi Demografici l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nel rispetto e osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dell'Area Affari Generali - Ufficio Servizi Demografici su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile dell'Area Affari Generali - Ufficio Servizi Demografici, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per le nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzioni, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 94 - Tariffe

1. Le tariffe relative alla concessioni/rinnovi di ogni forma di loculo e a qualsiasi altro genere di servizio/prestazione vengono regolamentate con apposita delibera di Giunta Comunale.
2. Ogni anno le tariffe vengono variate in misura pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro in eccesso.

Art. 95 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, le sanzioni previste in materia.

Art. 96 – Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO “A” - SCHEMA N. 1

TUMULAZIONI

INSTALLAZIONE DI LAPIDI FRONTEGGIANTI I LOCULI

I loculi di nuova realizzazione sono fronteggiati da lapidi piane fornite dal Comune.

I concessionari o i loro aventi causa non possono modificarle in alcun modo, neppure nella lucidatura.

Non è consentita la sostituzione della lastra di marmo.

E' vietato l'uso di altro tipo di marmo.

E' vietata la realizzazione della mensola.

Per le lapidi dei loculi in cui non viene già fornita dal Comune la lastra di marmo, dovrà essere obbligatoriamente utilizzata una lastra in marmo botticino per la parte interrata e per il nuovo cimitero e in marmo bianco carrara nel vecchio cimitero, di tonalità cromatiche corrispondenti all'esistente.

Per ragioni armoniche, di decoro architettonico e tecniche è assolutamente vietata la realizzazione di mensola, fatta eccezione per la parte interrata del cimitero in cui la prevalenza delle lapidi è già dotata di mensola.

Ciascun loculo deve essere ricoperto da una singola lapide.

E' pertanto fatto divieto congiungere fra loro due o più loculi con una sola lastra di marmo (anche se tagliata nel mezzo).

Il Comune può, in ogni momento, accertare l'irregolarità di quanto posato ed ordinarne quindi la rimozione.

La lapide dovrà riportare, con incisione o con caratteri in rilievo di colore nero o bronzato:

- cognome
- nome
- data di nascita
- data di morte

del defunto/ceneri/resti mortali ivi tumulati.

La medesima potrà altresì riportare una breve epigrafe, così come un'immagine sacra incisa o applicata ma non colorata.


E' possibile applicarvi, a discrezione dei parenti:

- fotografia del defunto
- vaso portafiori (o, in alternativa, motivo applicato)
- lume votivo.

La lapide e l'assegnazione del loculo dovranno rispettare gli schemi grafici di seguito riportati.

SCHEMA GRAFICO ALLEGATO "A" - SCHEMA N. 1 TUMULAZIONI INSTALLAZIONE DI LAPIDI FRONTEGGIANTI I LOCULI

Schema tipo da utilizzare per la
disposizione degli elementi sul
marmo - NUOVO CIMITERO.



L'assegnazione dei loculi avviene
dall'alto al basso e da sinistra verso
destra come da schema soprariportato
(vedi art. 34 punto 4 del regolamento)

1	5	9	13	17
2	6	10	14	18
3	7	11	15	19
4	8	12	16	20

ALLEGATO “A” - SCHEMA N. 2

INUMAZIONI

INSTALLAZIONE DI LAPIDI E COPRITOMBA

NEI CAMPI DI INUMAZIONE

Le lapidi ed i copritomba dovranno avere caratteristiche cromatiche armoniche di colore bianco e delle sue sfumature in armonia con le esistenti.

Una stessa lapide non potrà essere collocata su due o più sepolture adiacenti.

Dimensioni lapide in marmo bianco verticale:

- altezza massima dal piano di calpestio cm 80
- larghezza cm 60
- spessore cm 3.

La copertura della tomba dovrà essere eseguita con ghiaietto bianco come quello esistente.

Il copritomba dovrà essere costituito da una bordatura in marmo bianco posata in verticale:

- lunghezza complessiva cm 150
- larghezza complessiva cm 75
- spessore bordatura cm 3
- sporgenza bordatura dal piano di calpestio cm 5.

La lapide potrà riportare, con incisione o con caratteri in rilievo di colore nero o bronzato:

- cognome
- nome
- data di nascita
- data di morte

del defunto/resti mortali ivi inumati.

La medesima potrà altresì riportare una breve epigrafe, così come un'immagine di origine sacra.

E' possibile applicare sulla lapide, a discrezione dei parenti:

- fotografia del defunto
- vaso portafiori (o, in alternativa, motivo applicato).


La lapide e l'assegnazione della tomba dovranno rispettare gli schemi grafici di seguito riportati.

SCHEMA GRAFICO ALLEGATO "A" - SCHEMA N. 2 INUMAZIONI - INSTALLAZIONE DI LAPIDI E COPRITOMBA NEI CAMPI DI INUMAZIONE

Disposizione da seguire per il posizionamento delle tombe



Prospetto indicativo con misure
dei manufatti realizzabili nel campo inumazione



ALLEGATO “A” - SCHEMA N. 3
INUMAZIONI DI INDECOMPOSTI
INSTALLAZIONE DI CIPPI MARMOREI
PER SALME INDECOMPOSTE

I cippi marmorei dovranno avere caratteristiche cromatiche armoniche di colore bianco e delle sue sfumature.

Uno stesso cippo non potrà essere collocato su due o più sepolture adiacenti.

Dimensioni cippo:

- altezza cm 50
- larghezza cm 40
- spessore cm 3
- basamento cm 15

Sul cippo si applica una targa in ceramica bianca delle dimensioni di cm 24 x 18 (h) riportante con scritta in nero i seguenti dati:


- cognome
 - nome
 - data di nascita
 - data di morte
- del defunto/resti mortali ivi tumulati.

Il cippo sarà fornito direttamente dal servizio Comunale Cimiteriale con spese a carico dell'utenza.


Il cippo e il relativo posizionamento dovranno rispettare gli schemi grafici di seguito riportati.

SCHEMA GRAFICO ALLEGATO "A" - SCHEMA N. 3 INUMAZIONI DI INDECOMPOSTI INSTALLAZIONE DI CIPPI MARMOREI PER SALME INDECOMPOSTE

Disposizione da seguire per il posizionamento dei cippi



Cippo e relative dimensioni



Regolamento di Polizia Mortuaria

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Competenze	2
Art. 3 – Responsabilità.....	4
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	4
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	5
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	5
Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori	5
CAPO III – FERETRI.....	6
Art. 7 - Deposizione del cadavere	6
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri	6
Art. 10 – Funerali per indigenti.....	8
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento	8
CAPO IV - TRASPORTI E RITI FUNEBRI	8
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso	8
Art. 13 - Trasporti funebri	9
Art. 14 - Orario dei trasporti	9
Art. 16 - Riti funebri	10
Art. 17 -Trasferimento di salma senza funerale	10
Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività.....	10
Art. 19 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	10
Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	11
Art. 22 -Trasporto di ceneri e resti mortali	11
TITOLO II - CIMITERI	12
CAPO I - CIMITERI.....	12
Art. 23 - Elenco cimiteri	12
Art. 24 - Disposizioni generali - vigilanza.....	12
Art. 25 - Ammissione nel cimitero.....	13
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	14
Art. 26 - Disposizioni generali.....	14
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	14
Art. 28 - Inumazione	15
Art. 30 - Cassa di legno.....	15
Art. 32 – Cippo, lapidi e copritomba	16
Art. 33 – Decoro florovivaistico	16
Art. 34 – Tumulazione	16
Art. 35 - Deposito provvisorio	17
CAPO IV – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI.....	18
Art. 36 - Esumazioni ordinarie.....	18
Art. 37 - Esumazioni straordinarie	19
Art. 38 – Estumulazioni ordinarie.....	19
Art. 39 – Estumulazioni straordinarie	20
Art. 40 - Avvisi di scadenza per esumazioni/estumulazioni ordinarie	20
Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	20
Art. 42 – Traslazione feretri all'interno del medesimo cimitero.....	20

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 43- Raccolta resti mortali.....	21
Art. 44 - Oggetti da recuperare	21
Art. 45 - Recupero e smaltimento dei materiali	21
CAPO V - CREMAZIONE.....	22
Art. 47 - Crematorio	22
Art. 48- Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	22
Art. 49 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri	22
CAPO VI - NORME COMPORTAMENTALI.....	23
Art. 50 - Orario.....	23
Art. 51 - Disciplina dell'ingresso	23
Art. 52 - Divieti speciali.....	23
Art. 53 - Riti funebri	24
Art. 54 - Ornamenti sulle tombe dei campi.....	24
Art. 55 – Lapidi ed ornamenti nelle sepolture individuali (loculi)	24
Art. 56- Epigrafi	25
Art. 57 – Fiori e piante ornamentali	25
Art. 58- Materiali ornamentali	25
TITOLO III - CONCESSIONI	25
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	25
Art. 59 – Concessioni per tumulazioni - inumazioni - sepolture private	25
Art. 60 - Durata delle concessioni.....	26
Art. 61 - Modalità di concessione	27
Art. 62 – Tombe monumentali	27
Art. 63 – Assegnazione gratuita di sepoltura	28
Art. 64 - Caduti in guerra o nella lotta di liberazione	28
Art. 65 - Uso delle sepolture private	28
Art. 66 - Manutenzione	28
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI	29
Art. 67 - Divisione, subentri a sepoltura privata	29
CAPO III – RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	29
Art. 68 - Rinuncia.....	29
Art. 69 - Revoca	29
Art. 70 - Decadenza	30
Art. 72- Estinzione	30
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	31
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	31
Art. 73 - Accesso al cimitero	31
Art. 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	31
Art. 75 - Recinzione aree – materiali di scavo	32
Art. 76 – Responsabilità e deposito cauzionale	32
Art. 77 - Introduzione e deposito di materiali	32
Art. 78 - Orario di lavoro	33
Art. 79 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	33
Art. 80 - Vigilanza	33
Art. 81 - Obblighi e divieti per il personale operante nei cimiteri	33
CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	34
Art. 82 – Attività funebre	34
Art. 83 - Divieti.....	34

Regolamento di Polizia Mortuaria

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	35
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	35
Art. 84 - Registro delle Sepulture	35
Art. 85 - Annotazioni su Registro delle Sepulture	35
Art. 86 - Registro delle operazioni cimiteriali	35
Art. 87 – Schedario dei defunti	36
Art. 88 – Scadenziario delle concessioni	36
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	36
Art. 89 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	36
Art. 90 - Concessioni pregresse	37
Art. 91- Sepulture private a tumulazioni pregresse, mutamento del rapporto concessorio	37
Art. 92 - Cautele.....	37
Art. 93 - Emanazione degli atti e Responsabile del Servizio.....	38
Art. 94 - Tariffe	38
Art. 96 – Norma finale	38
ALLEGATO “A” - SCHEMA N. 1	39
TUMULAZIONI.....	39
INSTALLAZIONE DI LAPIDI FRONTEGGIANTI I LOCULI.....	39
INUMAZIONI	41
INSTALLAZIONE DI LAPIDI E COPRITOMBA	41
NEI CAMPI DI INUMAZIONE.....	41
INUMAZIONI DI INDECOMPOSTI	43
INSTALLAZIONE DI CIPPI MARMOREI	43
PER SALME INDECOMPOSTE.....	43